



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 345 del 30 GIU. 2022

OGGETTO: Attivazione di n. 2 Contratti di Somministrazione di lavoro – Operatore Socio Sanitario Cat.b Liv.Bs

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE UOC ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 30 GIU. 2022 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Responsabile del procedimento
Direttore UOC Organizzazione Risorse Umane
Dott. Vito Nicolai

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente:
il costo lordo di € 6.077,76 previsto nella presente proposta, che rientra nel Conto Economico del bilancio degli esercizi 2022 al conto n. 51009000086 "lavoro interinale tecnico"

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 345 del 30 GIU. 2022

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Premesso che:

- con D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 è stata disposta la proroga dell'obbligatorietà dell'adempimento vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV2 comprensivo anche della terza dose di richiamo (booster) fino al 31 dicembre 2022 confermando l'obbligo vaccinale (ciclo primario e dose booster) per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, per l'esercizio della professione e per lo svolgimento della prestazione lavorativa, come previsto dal Ministero della Salute;
- questa ASST, nel rispetto della normativa di cui al punto precedente, ha proceduto alla sospensione di figure professionali con la qualifica di Operatore Socio Sanitario che a seguito delle verifiche effettuate è risultato sprovvisti della somministrazione del primo ciclo vaccinale/dose booster o dell'esenzione o differimento alla somministrazione;

Considerato che:

- il SITRA, con nota conservata agli atti, ha chiesto l'attivazione di 2 contratti in parola al fine di continuare a garantire il servizio di assistenza per sopperire alla carenza temporanea di personale appartenente a tale categoria;
- la Società Tempor S.p.A. ha verificato la disponibilità degli Operatori Socio Sanitari e che gli stessi hanno accettato, come da comunicazione agli atti;

Visti:

- l'art. 36 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in cui si legge: "le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'art. 35...omissis";
- il capo IV del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81 che disciplina la fattispecie di contratto di somministrazione di lavoro;
- l'art. 59 del CCNL del 21 maggio 2018 del Comparto Sanità in cui si legge: "Le Aziende ed Enti possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo a disciplina degli artt. 30 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 345 del 30 GIU. 2022

- eccezionali, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia [...] il ricorso al contratto di somministrazione non è consentito per i profili professionali delle categorie A e B ovvero per i profili professionali anche delle categorie C e D addetti alla vigilanza e ai compiti ispettivi [...];*
- *la Deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. XI / 2672 del 16/12/2019 ad oggetto: "determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020 (di concerto con gli assessori Caparini Piani e Bolognini)" ed in particolare il punto 12.8 Personale gravante sulla voce di costo beni e servizi in cui si legge "Si confermano, per l'anno 2020 le indicazioni inserite nelle Regole 2019";*
 - *la Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. XI/1046 del 17/12/2018 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019 (di concerto con gli assessori Caparini Piani e Bolognini)" ed in particolare il punto 13.9.1 "Lavoro somministrato" che prevede: "i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato devono essere stipulati entro il limite di cui all' art. 57, comma 3 (Contratti di lavoro a tempo determinato)" del CCNL Comparto Sanità sottoscritto in data 21 Maggio 2018, e che nell'anno 2019 "occorre garantire una riduzione al 5% del costo sostenuto nell'anno 2018";*

Considerato che si tratta di ricorso a lavoro somministrato per far fronte a situazioni temporanee eccezionali;

Ritenuto pertanto di attivare, con la Società Tempor S.p.A. per le esigenze espresse in premessa n. 2 contratti di Somministrazione di lavoro con la qualifica di Operatore Socio Sanitario, per il periodo dal 01/07/2022 al 31/07/2022;

Dato atto che:

- l'offerta economica della società Tempor S.p.A. prevede una tariffa oraria ordinaria pari a € 19,48 IVA e oneri inclusi;
- l'onere derivante dal presente provvedimento calcolato considerando n. 156/ore mese, pari a complessivi € 6.077,76 è annotato al conto di bilancio degli esercizi 2022 indicato nel primo foglio della presente deliberazione;

Acquisito altresì il visto contabile della UOC Economico Finanziaria per la copertura economica derivante dal presente provvedimento;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Economico Finanziaria;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 345 del 30 GIU. 2022

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di attivare, con la Tempor S.p.A. n. 2 contratti di Somministrazione di lavoro di personale con la qualifica di Operatore Socio Sanitario Cat. B Liv. BS, per il periodo dal 01/07/2022 al 31/07/2022, al fine di sopperire alla carenza in azienda di personale appartenente a tale categoria, nelle more della copertura delle relative posizioni in organico a tempo indeterminato;
2. di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 6.077,76 è annotato al conto di bilancio dell'esercizio 2022 indicati nel primo foglio della presente deliberazione;
3. di trasmettere il provvedimento agli Uffici competenti per gli adempimenti conseguenti;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n.23/2015;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. ssa Paola LATTUADA)

Organizzazione Risorse Umane

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ex l. 241/90: dott. Vito Nicolai
Pratica trattata da: Daniele Roncolini
ATTI n. 2022/1.6.3/1.1.12



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 345 del 30 GIU. 2022

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 01 LUG. 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. /// allegati.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Stefania Dupadi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto